

SENTENZA N.169/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO Presidente

Carlo GRECO Consigliere – relatore

Angelo BAX Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.59909/R del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti del Sig. Mario PICCOLI MAZZINI, nato a Viareggio (Lucca) l'11 [ottobre](#) 1956 e residente a Pontedera (Pisa) in Via Togni n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido DE SANTIS con studio in Roma alla via Livorno n.6.

Visto l'atto di citazione del Vice Procuratore Generale presso questa Corte Acheropita MONDERA ORANGES datato [4 settembre 2014](#);

Uditi, nella pubblica udienza del [14 gennaio 2015](#), con l'assistenza del Segretario Armando GRECO, il relatore Consigliere Carlo GRECO, l'Avv. Guido DE SANTIS per il convenuto ed il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Acheropita MONDERA ORANGES;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art.26 del R.D. 1038/33;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha convenuto in giudizio il nominato per sentirlo condannare *“al pagamento a favore dell'ESTAV Nord-Ovest della somma di € 10.000,00, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e per la causale di cui in narrativa e con le spese del giudizio”*.

Si premette che con nota prot. n. 465 del [10 gennaio 2014](#), il Direttore Generale dell'Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta Nord-Ovest di Pisa, ha segnalato alla Procura erariale l'esistenza di un danno erariale, conseguente al pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del Codice della Privacy.

Con la predetta segnalazione, il Direttore Generale, dott. Enrico Volpe, ha esposto quanto segue.

Nell'ambito di una procedura concorsuale per la copertura di n. 8 posti di operatore socio sanitario, con determinazione dirigenziale n. 877 del [21 giugno 2010](#), il Direttore del Dipartimento della Gestione del Personale dell'ESTAV Nord-Ovest, dott. Mario Piccoli Mazzini, ha provveduto all'ammissione dei candidati, stabilendo - come previsto dall'iter concorsuale - di ammettere con riserva tutti i candidati che avessero dichiarato di aver subito una condanna penale e verificare, in seguito, se tali condanne potessero essere o meno interdittive dall'esercizio dei pubblici uffici.

La candidata Francesca Epifani, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di aver riportato una condanna penale, specificando che la medesima era divenuta definitiva nel 1995.

La predetta è stata, quindi, inclusa negli elenchi dei soggetti ammessi con riserva, di cui alla richiamata deliberazione dirigenziale n. 877/2010, pubblicata sul sito web della citata ESTAV Nord-Ovest.

Ciò premesso, avendo la Sig.ra Epifani rilevato la presenza sul sito web dell'Amministrazione sanitaria della motivazione della sua ammissione con riserva (ossia la "necessaria verifica che la condanna penale non comporti interdizione dai pubblici uffici") e ritenendo perciò violati i propri dati sensibili, la stessa ha denunciato il fatto al Difensore Civico Regionale che, a sua volta, ha richiesto l'intervento dell'Autorità Garante della Privacy (con nota prot. n. 2212 del [20 aprile 2011](#)).

A seguito della denunciata violazione dei diritti della candidata, l'Amministrazione, in data [15 marzo 2011](#), ha provveduto a rimuovere dal sito web i dati in questione.

Il Garante della Privacy, con nota del [27 maggio 2011](#), prot. n. 11153, ha invitato l'ESTAV Nord-Ovest a fornire ogni elemento utile per consentire la valutazione della vicenda, con particolare riferimento alle modalità di pubblicazione adottate.

A seguito di un contraddittorio (di cui alle note prot. n. 14898 del [20 giugno 2011](#) dell'ESTAV Nord - Ovest e prot. n. 25984 del [18 ottobre 2011](#) del Garante della Privacy), con provvedimento n. 23582/73855 del [4 novembre 2011](#), comunicato in data [10 gennaio 2012](#), il Garante per la protezione dei dati personali, ha contestato all'ESTAV Nord - Ovest la violazione delle disposizioni di cui agli art. 22, comma 11, 167 e 162, comma 2 bis del D.Lgs. [30 giugno 2003](#), n. 196 (Codice della Privacy), disponendo l'applicazione della sanzione pecuniaria ivi prevista (da € 10.000,00 ad € 120.000,00), determinata nella misura di € 20.000,00, dietro pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa contestazione.

In data [7 febbraio 2012](#), l'ESTAV Nord-Ovest ha presentato i propri scritti difensivi, accolti solo parzialmente dall'Autorità Garante che, con ordinanza ingiunzione n. 409 del [19 settembre 2013](#), (notificata in data [15 ottobre 2013](#)) ha comminato all'Ente la sanzione prevista per la violazione degli artt. 22, comma 11 e 162, comma 2 bis, del Codice della Privacy, concedendo l'applicazione della sanzione in misura ridotta, pari ad € 10.000,00, previo pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Il Direttore Generale pro-tempore, in conseguenza dei fatti sopra descritti e tenuto conto dell'incerto esito di un giudizio ordinario rispetto alla già ridotta misura della sanzione amministrativa, ha disposto il pagamento della sanzione comminata dal Garante della Privacy.

In data [13 novembre 2013](#), l'ESTAV Nord-Ovest ha provveduto al pagamento della somma predetta.

Considerato che la pubblicazione sul sito web di dati giudiziari sensibili costituisce, secondo la tesi di parte attrice, una condotta gravemente colpevole, da cui è derivato un danno per l'Erario, consistente nel pagamento della sanzione comminata dal Garante, la responsabilità del danno in questione è stata dapprima attribuita al Sig. Andrea ORSINI che, in qualità di Responsabile del procedimento relativo alla procedura concorsuale in questione, ha disposto e/o permesso la pubblicazione sul sito web dell'Ente della graduatoria degli ammessi, con l'indicazione dell'esistenza di condanne penali riportate dagli ammessi con riserva.

A seguito dell'invito a dedurre emesso nei confronti del Sig. Orsini, il medesimo ha presentato deduzioni scritte, in data [15 maggio 2014](#), ma non ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente.

Con le predette deduzioni, l'interessato ha escluso ogni responsabilità a riguardo, evidenziando, in particolare, di essersi attenuto alle disposizioni impartite dal Responsabile del Dipartimento Gestione del Personale (dott. Piccoli Mazzini Mario), cui competeva emanare direttive e dare indicazioni su come comportarsi in materia di pubblicazione di dati personali .

Alla luce delle deduzioni fornite dal Sig. Orsini, la Procura ha ritenuto necessario operare un supplemento istruttorio, attraverso l'acquisizione di ulteriori notizie ed informazioni presso l'ESTAV Nord-Ovest.

A seguito di ciò è emerso un coinvolgimento del dott. Mario Piccoli Mazzini, in qualità di Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane dell'Ente.

Notiziato del fatto tramite l'invito a dedurre, l'odierno convenuto, ha presentato deduzioni scritte, in data [3 luglio 2014](#) ed ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente.

A tal fine, in data [22 luglio 2014](#), è stato convocato presso gli uffici della Procura regionale e delle dichiarazioni rese è stato redatto un processo verbale.

Valutate non esaustive le argomentazioni difensive è stato formalizzato l'atto di citazione in esame ed in previsione dell'udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio mediante patrocinio dell'Avv. Guido DE SANTIS.

In particolare la difesa ha contestato l'imputazione di responsabilità in quanto, da una parte, non vi sarebbe stata alcun provvedimento di competenza del convenuto in ordine alla disciplina delle pubblicazione in rete dei dati di cui trattasi e, dall'altra, invece la responsabilità delle "*comunicazioni, pubblicazione e notificazioni previste dalla leggi e dai regolamenti*" ex art. 6 della legge 241/90 sarebbe di competenza di altro soggetto, nella specie il Responsabile del procedimento e da qui l'assenza, nella condotta del convenuto, di colpa grave azionabile.

In sede di discussione orale sono state ribadite le difformi tesi ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

DIRITTO

Nel merito dei fatti a parere di questo Collegio, nella vicenda in esame non si ravvisa l'esistenza di tutti i presupposti necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione amministrativo-contabile.

In primo luogo mentre è indubitabile che all'epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all'Amministrazione danneggiata da un rapporto di servizio, rilevante nella fattispecie risulta l'indagine sull'elemento soggettivo.

Al riguardo la Procura attrice, testualmente afferma che per ciò che attiene alla asserita correttezza dell'operato della Direzione dell'ESTAV Nord-Ovest, diretta dal convenuto, merita ricordare che, come è noto generalmente ed in particolare ad un dirigente pubblico preposto ad una Direzione del Personale, il "principio di trasparenza degli atti amministrativi" deve essere coordinato con il "principio della riservatezza e della tutela dei dati personali".

Non trattasi di una teorica affermazione di principio ma di una chiara e concreta violazione di legge, in particolare delle disposizioni previste dagli articoli 22, comma 11 e 162, comma 2 bis del Codice della Privacy, che ha portato alla contestazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali ed all'applicazione della sanzione di cui si discute (cfr. atto di citazione pag.11).

Orbene, mentre la riservatezza e la tutela dei dati personali è stata oggettivamente violata dalla struttura sanitaria, non è agevole individuare chi abbia ordinato tali illegittimi adempimenti.

Sul punto la Procura attribuisce valenza alle dichiarazioni rese in data [14 maggio 2014](#), dalle Sigg.re Balestri Manuela, Cerri Elisa e Vagli Susanna, Collaboratori e/o Assistenti Amministrativi dell'ESTAV Nord-Ovest, assegnate, come il Sig. Orsini Andrea, al Dipartimento e Gestione del Personale dell'Ente, nelle quali si afferma quanto segue:

"fino a tutto il 2010, la pubblicità legale degli atti avveniva in forma cartacea, tramite pubblicazione dell'oggetto all'Albo dell'Ente, situato in bacheca del Centro Direzionale, per 15 giorni consecutivi, a cura della Segreteria del Direttore Generale. Alla data della determinazione n. 877 del 2010, per disposizioni aziendali, gli atti venivano pubblicati anche on line, in forma integrale (allegati compresi) e per un periodo di tempo illimitato, per ragioni di trasparenza. Più specificamente, a tale data, sempre per disposizioni aziendali, le determinazioni dirigenziali ed i relativi allegati, contenenti le motivazioni della intervenuta esclusione e/o ammissione con riserva di candidati a selezioni e concorsi pubblici espletati dall'Ente, venivano integralmente pubblicati on line senza limiti di tempo, per ragioni di trasparenza. Allo stato, a seguito di mutate disposizioni aziendali, le predette motivazioni vengono riportate su separati allegati, non destinati alla pubblicazione on line" (cfr. atto citazione pag.8).

Da quanto sopra emerge che la pubblicazione dei dati sensibili sul web sarebbe dovuta a non meglio specificate "disposizioni aziendali".

Parimenti l'attuale non pubblicazione dei dati sarebbe dovuta a nuove e contrarie "disposizioni aziendali".

Sempre a fondamento della tesi accusatoria la Procura richiama l'iter simile di altro concorso pubblico, approvato con determina n.145 del [29 gennaio 2010](#), che ha visto l'esternazione delle motivazioni di esclusione come pure il fatto che l'ESTAV Nord-Ovest sarebbe stato dotato di un sistema informatico per procedere alla pubblicazione sul sito della sola graduatoria, evitando la pubblicazione degli allegati contenenti i dati sensibili.

Oltre a questo quadro probatorio, altamente probabilistico, dalle allegazioni emerge che nella determina dirigenziale (n.887 del [21 giugno 2010](#)) di ammissione dei candidati veniva nominato Responsabile del procedimento il Sig. Andrea Orsini, soggetto destinatario delle prime indagini della Procura.

A tale soggetto veniva ordinato di dare "la più ampia pubblicità in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia".

Al riguardo solo con Deliberazione del Direttore Generale n.84 del [14 giugno 2011](#) (data posteriore ai fatti di causa) risulta adottato il Regolamento Aziendale in materia di "Codice in materia di protezione dei dati personali" il cui art. 11 (Comunicazione e diffusione di dati personali e sensibili) all'ultimo comma così recita: *"I dati di salute e giudiziari non possono in alcun caso essere oggetto di diffusione"*.

Ritenuto infine che dalle premesse di tale Deliberazione risulta che si trattava del primo testo adottato dall'ESTAV Nord-Ovest, se ne deduce che precedentemente la struttura non era dotata di alcun Regolamento e, questo, conferma l'esistenza delle sopraccennate "direttive aziendali", a questo punto meramente verbali, si da escludere la colpa grave sia del Responsabile del procedimento che del Direttore dirigente il Servizio proponente.

Tutto ciò premesso il convenuto deve essere mandato assolto da ogni richiesta attorea per difetto di colpa azionabile e conseguente liquidazione delle spese di giudizio.

A tale proposito, le spese legali nel giudizio contabile sono disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 543/1996 convertito con la L. n. 639/1996. Di tale norma è stata data un'interpretazione autentica con l'art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203/2005, convertito con la L. n. 248/2005, così come modificato dall'art. 17, comma 30 quinquies, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni con la L. n. 102/2009.

Secondo la precitata norma "le disposizioni dell'art. 3, comma 2bis, del D.L. n. 543/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 639/1996 (...) si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'Amministrazione di appartenenza".

Quanto al presupposto del proscioglimento nel merito, questo deve essere inteso quale accertamento dell'insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa ovvero il danno, il nesso di causalità, il dolo o la colpa grave. In tale evenienza, quindi, è espressamente vietato per il Giudice disporre la compensazione delle spese di giudizio (cfr. Sez.II^a n. 124/2015 – Sez.III^a n. 559/2011).

Per quanto sopra il Collegio accerta il diritto alla refusione di tali spese che, in difetto di espressa richiesta e quantificazione, sono equitativamente liquidate in €. 1.000,00 onnicomprensive.

PER QUESTI MOTIVI

-la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 59909/R, in difformità delle conclusioni del Pubblico ministero

ASSOLVE

il convenuto Mario MAZZINI PICCOLI da ogni pretesa attorea.

Liquida a favore della parte convenuta le spese legali in €. 1.000,00 onnicomprensive.

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del [14 gennaio 2015](#).

II RELATORE

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Greco

F.to Ignazio Del Castillo

Depositata in Segreteria il [26 AGOSTO 2015](#)